



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1631 DEL 03/09/2021

OGGETTO: S.P. 48 "GINESTRA S. – CASTELFRANCO M. – ROSETO (FG)" – Ditta OPEN FIBER S.P.A – NULLA OSTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO. Richiesta autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN). Interno Centro Urbano

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta di autorizzazione della Società **OPEN FIBER S.P.A - P.I. 09320630966**, con sede Legale in Viale Certosa, 2 20155 MILANO e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 ROMA, acquisita al prot. dell'Ente al n. **0016862** in data **08.07.2021**, avente per oggetto "Istanza di autorizzazione resa ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" per scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel **COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)**, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione Campania lungo la **S.P. 48 - Interno Centro Abitato**;

VISTO quanto disposto nel D.M. 01.10.2013 "Decreto scavi" che disciplina le "specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ricadenti sull'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano" e "introduce una particolare disciplina tesa a favorire l'installazione delle infrastrutture digitali, attraverso metodologie di scavo a limitato impatto ambientale";

VISTA la **d.d. del Settore Tecnico della Provincia di Benevento n. 891/06 del 20/10/2014** "Provvedimenti di rilascio di autorizzazioni e concessioni sulle aree provinciali. Decreto 1° ottobre 1994 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto: specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";

VISTA la **Convenzione n. 112/2018** per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga sottoscritta tra le parti **Provincia di Benevento e Infratel Italia S.p.A.**, recante "approvazione e sottoscrizione dello schema di convenzione con Invitalia – Infratel per dotare il territorio dell'infrastruttura di banda ultra larga prevista dall'accordo di programma Regione Campania – Ministero dello Sviluppo Economico del 29/07/2016 su fondi Feasr 2014/2020 di cui alla delibera del Cipe del 06/08/2015;

VISTA la **Polizza n. 460011680383** rilasciata ai sensi dell'art. 103, D.lgs 50/2016 - Concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga nelle aree del Territorio delle Regioni Campania e Basilicata - Lotto 5CIG 67732842C7 dalla Banca UniCredit;

VISTA la **Polizza n. 2293186** rilasciata ai sensi dell'art. 103, D.lgs 50/2016 - Concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga nelle aree del Territorio delle Regioni Campania e Basilicata - Lotto 5CIG 67732842C7 dalla Euler Hermes S.A. (N.V.);

PRESO ATTO che il **Comune di CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)** rientra tra i Comuni interessati dagli interventi di realizzazione dell'infrastruttura nell'ambito della Concessione in oggetto;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. "Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

VISTO il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

DATO ATTO che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dall'art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13.01.2014;

VISTA la deliberazione del Presidente n.13 del 21.01.2021 di approvazione del Piano della Performance anno 2021 e dell'Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2021;

VISTA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012 n. 213;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 02.07.2021, che ha conferito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture all'ing. Angelo Carmine Giordano;

Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi;

DETERMINA

1. **di rilasciare alla ditta OPEN FIBER S.P.A - P.I. 09320630966**, con sede Legale in Viale Certosa, 2 20155 MILANO e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 ROMA, **NULLA OSTA** ad eseguire i lavori di *“scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel **COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)**, lungo la S.P. 48 - Interno Centro Abitato, nell'ambito della Concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio della Regione”, nonché all'utilizzo delle infrastrutture esistenti lungo la strada provinciale, di proprietà comunale e/o dei gestori dei servizi, atte alla posa della fibra ottica;*
2. **di Dare Atto che il presente provvedimento:**
 - E' propedeutico al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente, di competenza del **COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)**, che dovrà essere trasmessa in copia alla Provincia di Benevento per l'inserimento della stessa nel fascicolo autorizzativo;
 - è soggetto a CANONE annuo per l'onere di occupazione permanente del sottosuolo, che sarà determinato e comunicato dopo l'approvazione del nuovo Regolamento del “CANONE UNICO” introdotto dalla legge n. 160/2019;
3. **di dare Atto altresì che:**
 - L'utilizzo delle infrastrutture relative agli impianti esistenti, dovranno essere autorizzati dal comune competente per territorio e/o dai gestori dei servizi;
 - **è stata stipulata la Polizza n. 460011680383**, rilasciata ai sensi dell'art. 103, D.lgs 50/2016 - Concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga nelle aree del Territorio delle Regioni Campania e Basilicata - Lotto 5CIG 67732842C7 dalla Banca UniCredit;
 - **è stata stipulata la Polizza n. 2293186**, rilasciata ai sensi dell'art. 103, D.lgs 50/2016 - Concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga nelle aree del Territorio delle Regioni Campania e Basilicata - Lotto 5CIG 67732842C7 dalla Euler Hermes S.A. (N.V.);
 - **il presente provvedimento** è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

Art. 1	I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici, presentati in allegati alla richiesta, acquisita al prot. dell'Ente al n. 0016862 del 08.07.2021, riassunti nella tabella sotto riportata:						
	Micro Trincea	Mini Trincea	Trincea	Trincea Pregiato	Trincea Sterrato	Totale	Pozzetti
	36.39	m.	m. 5.87	m.		m. 42.26	n.
Art. 2	Il concessionario è tenuto a trasmettere a questo Settore:						
	- la data di INIZIO dei LAVORI (almeno 10 giorni prima) in uno con i dati della ditta esecutrice delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.); - crono programma temporale dei lavori;						
	Al termine dei lavori è tenuto a trasmettere:						
	- ULTIMAZIONE dei LAVORI con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche; - Documentazione fotografica (composta da minimo 4 foto) a colori delle opere realizzate e l'ambiente circostante;						

Art. 3	I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori. Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati.
Art. 4	Prima di iniziare i lavori il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione;
Art. 5	Durante l'esecuzione dei lavori: - E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna; - E' vietato interrompere e/o ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale; - Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna , conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002;
Art. 6	I cavi dovranno occupare il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;
Art. 7	il materiale non deve essere depositato sul piano viabile , e non deve essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata.
Art. 8	I Ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere. La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;
Art. 9	<u>Posizionamento longitudinale e trasversale - Metodologia di Scavo e Modalità di ripristino del piano viabile</u> a) Le modalità di POSIZIONAMENTO e SCAVO dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni previste dal Decreto 1° ottobre 2013 (specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali), sinteticamente rappresentati nelle allegate Tabelle A e B; b) Le modalità di RIPRISTINO dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni previste dal Decreto 1° ottobre 2013 (specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali), sinteticamente rappresentati nell'allegata Tabella C;
Art. 10	i pozzetti dovranno essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle pertinenze della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale. I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello strato più superficiale del piano viabile (tappetino). Resta esclusivamente a carico del richiedente ogni conseguenza civile e penale per eventuali danni causati a terzi per la non corretta ubicazione e non conforme posa in opera dei pozzetti; <u>ALLOGGIAMENTO APPARATI TECNICI</u> Devono essere posizionati fuori dalla sede stradale, devono essere opportunamente protetti secondo le disposizioni legislative vigenti, restando questo Ente indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose;
Art. 11	<u>Nel caso di interventi su banchina stradale oltre il bordo bitumato della sede stradale</u> , i ripristini dello scavo devono avvenire con adeguato terreno vegetale, posato a strati costipandolo adeguatamente. Inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare successivi cedimenti, anche mediante opere di sottoscarpa e/o terre armate. Le operazioni di scavo effettuate in corrispondenza dell'apparato radicale di alberature presenti lungo le strade dovranno prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti a preservare la stabilità delle piante al fine di non provocare indebolimento delle stesse ed effetti negativi sia per la sicurezza della circolazione stradale e per l'integrità della sede stradale. Nel caso in cui un sottoservizio sia posato ad una profondità inferiore a 1,50 m e che la stessa banchina sia interessata dalla posa di una barriera di sicurezza stradale, gli oneri dello spostamento del sottoservizio saranno a carico della società gestore del sottoservizio stesso. Lo spostamento del sottoservizio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia;
Art. 12	<u>Nel caso di interventi su marciapiede oltre il bordo bitumato della sede stradale</u> , il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente, allo stesso livello, a tutta la larghezza del marciapiede e per tutto il tratto

	interessato dai lavori;
Art. 13	Il concessionario è obbligato ad assicurare la <u>manutenzione dei ripristini del piano viabile</u> , previa comunicazione alla Provincia di Benevento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati, il concessionario è tenuto a ripristinarli a richiesta dai funzionari dell'Ente Provincia di Benevento;
Art. 14	Tutte le opere dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti della Amministrazione Provinciale di Benevento e di terzi; - Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti.
art. 15	la concessione , è rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi. Il concessionario terrà l'Amministrazione Provinciale sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che dalla concessione potesse provenirle da terzi (art. 9 - Regolamento COSAP;
Art. 16	L'Amministrazione Provinciale si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, relativamente sia all'andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporvisi; In tal caso l'Amministrazione Provinciale potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla PROVINCIA DI BENEVENTO , a suo insindacabile giudizio. In caso d'inadempimento totale o parziale, si provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario.
Art. 17	Analogo procedimento sarà seguito nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza;
Art. 18	La validità della concessioni è determinata in anni 19 (diciannove anni), secondo quanto disposto all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
Art. 19	Alla scadenza , la concessione potrà essere rinnovata in seguito a richiesta del concessionario da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza (art. 17 - Regolamento C

4. di trasmettere copia del presente atto:

- alla OPEN FIBER S.P.A Indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it
- al Comune di CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)
Indirizzo Pec protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it
- alla Polizia Provinciale – sede -
- All'Albo Pretorio dell'Ente per la pubblicazione nei tempi e nei modi di legge;

L'Istruttore Tecnico
f.to (Geom. Marcello Capobianco)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

